

Protocollo di accoglienza alunni BES

Premessa

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

La Direttiva specifica che: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni..."

Oltre agli alunni con disturbi certificati, ci sono anche molti alunni con difficoltà nell'ambito dell'apprendimento e dello sviluppo delle competenze, nella sfera comportamentale ed in quella affettiva o vivono situazioni di svantaggio.

Per tutti questi allievi i bisogni educativi normali, cioè quelli di sviluppo delle competenze, di appartenenza, di accettazione, di sviluppo delle autonomie e di valorizzazione dell'identità e dell'autostima, diventano bisogni educativi speciali.

Diventa, così, fondamentale aiutare tutti gli alunni che presentano queste tipologie di difficoltà e di svantaggio ad avere il pieno ed effettivo accesso agli apprendimenti attraverso la personalizzazione dell'insegnamento.

Pertanto, possiamo considerare l'inclusione il paradigma fondamentale per la nostra scuola con l'obiettivo di farsi carico di tutti gli alunni che presentano difficoltà e per i quali diventa fondamentale rendere superabili le situazioni di svantaggio attraverso la personalizzazione dell'insegnamento e dell'apprendimento.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente diverse tipologie: Disabilità (Legge 104/92), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA/Legge 170/2010), Altri Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo ovvero Funzionamento Intellettivo Limite FIL, Disturbo del Linguaggio DL, deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza), svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e culturale, disagio comportamentale/relazionale.

La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative.

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

In seguito all'incidenza dei DSA tra la popolazione in età evolutiva (tra il 2,5 e il 3,5%) e dal rilievo che le conseguenze di questi disturbi determinano a livello individuale (abbassamento del livello scolastico, abbandoni scolastici, riduzione delle potenzialità sociali e lavorative) è stata emanata la legge 170/2010 a tutela e garanzia del diritto allo studio degli alunni con disturbo dell'apprendimento e che punta su nuove metodologie e più adeguate modalità di valutazione.

Tale legge ha infatti riconosciuto i DSA come soggetti aventi il pieno diritto alla conoscenza e all'istruzione dettando una serie di disposizioni finalizzate a garantire e favorire il successo scolastico di questi studenti anche attraverso l'uso di strumenti didattici di supporto, di strumenti compensativi e dispensativi, di metodi di insegnamento alternativi e di tecnologie informatiche.

La legge specifica che la diagnosi di disturbo dell'apprendimento deve essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici del servizio sanitario nazionale o da specialisti o da strutture accreditate e deve essere comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

La scuola ha poi l'obbligo non solo di rispettare la diagnosi, predisponendo e attuando un percorso educativo e formativo personalizzato (PDP), ma è anche chiamata a svolgere un ruolo attivo sia nell'identificazione precoce dei DSA, sia nel monitoraggio periodico delle misure educative e didattiche di supporto per valutarne l'efficacia ed il raggiungimento degli obiettivi (legge 170/10).

Altri Disturbi Evolutivi Specifici

Gli alunni con Disturbi Specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo limite. In presenza di tali diagnosi, il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia, quindi decide in maniera autonoma, "se" utilizzare, o meno, lo strumento del PDP. È opportuno redigere un PDP in caso di disturbo clinicamente fondato e di difficoltà persistenti dell'allievo, adottando tutte le procedure obbligatorie per i DSA anche per tali situazioni. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP.

Piano didattico personalizzato

Uno degli strumenti utili per la pianificazione di un progetto per gli alunni con DSA e con altri disturbi evolutivi specifici è il piano didattico personalizzato. Si tratta di un documento redatto dagli insegnanti per ogni alunno con bisogni educativi speciali, che contiene sia la rilevazione delle difficoltà, sia le modalità che si intendono adottare per farvi fronte. Il PDP va condiviso con i genitori, va redatto all'inizio dell'anno scolastico (entro il mese di novembre), con la possibilità di modificarlo in corso d'opera e va consultato da tutti i docenti per garantire la continuità del percorso. In esso, infine, vanno indicati gli strumenti compensativi e dispensativi, cioè tutte quelle strategie didattiche che permettono il raggiungimento degli apprendimenti, promuovendo autonomia, motivazione e benessere del bambino.

Protocollo di accoglienza

Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Finalità del protocollo di accoglienza

L'adozione del Protocollo di Accoglienza si propone di:

- consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'integrazione e l'inclusione;
- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva e per realizzare una vera inclusione scolastica;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali;
- facilitare l'accoglienza degli studenti con DSA;
- ridurre i disagi emotivi legati ai disturbi di apprendimento promuovendo il senso di autostima e autoefficacia;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

- accompagnare gli studenti con DSA agli Esami di Stato.

Soggetti coinvolti

- **Dirigente Scolastico:** Coordina le attività dei docenti Funzione Strumentale, del Referente e del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto; riceve e ascolta le esigenze delle famiglie; consiglia i docenti nelle loro attività di insegnamento ed educative.
- **F. S. e referente per l’inclusione e l’integrazione degli alunni BES:** Collabora con il Dirigente, i colleghi e le famiglie per creare la situazione più idonea per ciascun alunno; prende parte attiva al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto; consiglia i colleghi nelle loro attività di insegnamento ed educative; cura i rapporti con l’ASP e con le cooperative sociali che si occupano degli alunni BES.
- **Docenti di sostegno:** Possiedono la contitolarità della classe o della sezione in cui sono inseriti; insieme ai colleghi curricolari sono i responsabili del percorso didattico di tutti gli alunni della classe; collaborano nella definizione del processo didattico ed educativo dell’alunno BES; insieme ai colleghi di classe, alla famiglia, agli specialisti e agli educatori redigono il pdp.
- **Docenti curricolari:** sono responsabili del percorso didattico di tutti gli alunni della classe e realizzano il percorso di integrazione dell’alunno; compilano collegialmente il PDP.
- **Collaboratori Scolastici:** Aiutano gli insegnanti nella funzione docente, attraverso la preparazione di fotocopie, la pulizia degli ambienti scolastici, la vigilanza agli alunni, l’assistenza di base a questi ultimi.
- **Operatori Asp:** Organizzano incontri periodici tra scuola, ASL e famiglia per attuare una specifica integrazione delle competenze e professionalità.

– **Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)**

Presieduto dal DS e **composto** da: rappresentanti degli insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, eventuale personale ATA, rappresentanti dell’ASP, genitori degli alunni con disabilità, assistenti alla comunicazione dei suddetti alunni.

Il GLI si occupa di: analizzare la situazione complessiva dell’Istituto, individuando i criteri per l’assegnazione degli alunni BES alle classi; definire i criteri per l’assegnazione

dei docenti di sostegno alle classi, sulla base delle risorse disponibili; proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni BES, definire le modalità di accoglienza e analizzare casi critici, promuovendo interventi risolutivi; rilevare, attraverso una continua attività di monitoraggio gli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola;.

Principali fasi di attuazione del protocollo

L'iscrizione

In questa prima fase l'alunno visita con la famiglia la scuola ed ha un primo contatto conoscitivo. La partecipazione all'Open Day favorisce l'orientamento iniziale.

La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno, facendo pervenire la relativa certificazione (verbale di individuazione e diagnosi funzionale).

La FS Inclusione e il referente, attraverso la famiglia, raccolgono le informazioni essenziali a garantire la futura accoglienza dell'alunno nella comunità scolastica. Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti con DSA e altri Disturbi Evolutivi Specifici diagnosticati. La diagnosi va aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero quanto lo specialista o psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Classe o della famiglia. Qualora la diagnosi sia stata redatta nei due anni precedenti l'iscrizione, non è necessario un aggiornamento. L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di diagnosi medica all'interno della documentazione.

Organizzazione accoglienza alunni BES

Nel mese di settembre, prima dell'avvio dell'anno scolastico, si riunisce il GLI per visionare la documentazione, al fine di conoscere i bisogni educativi degli studenti presenti nell'istituto. Prima dell'avvio dell'anno scolastico, si tengono incontri con la famiglia dell'alunno BES, con le cooperative e con l'Asp per definire le modalità di inserimento e di intervento educativo-didattico. Viene visionato il PAI al fine di apportare eventuali modifiche da sottoporre ad approvazione del Collegio docenti. Vengono predisposti o rivisti gli strumenti utilizzati per la rilevazione delle abilità in ingresso.

Accoglienza

Nei mesi di settembre e ottobre, i docenti della classe effettuano le prime osservazioni e programmano le attività per gli alunni DSA o con altri disturbi evolutivi specifici, puntando l'attenzione sul coinvolgimento di tutti gli allievi e sulla valorizzazione delle diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti. Vengono proposte alle classi coinvolte delle attività finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno.

Tutti i docenti del CdC, nelle prime settimane di scuola, sono tenuti all'attenta osservazione dei comportamenti e delle abilità dell'alunno. Nel caso di sospetto DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici, con evidenti segni predittivi, ma ancora in fase di accertamento diagnostico, il CdC è tenuto ad operare come in presenza di una diagnosi: in questo caso, peraltro l'osservazione dei docenti assumerà ancora maggiore importanza, proprio perché in attesa di una formalizzazione del disturbo. Durante la prima riunione di settembre/ottobre il coordinatore raccoglie dunque tutte le osservazioni dei docenti al fine di stilare una bozza di Percorso Didattico Personalizzato.

Fase operativa

Nel mese di novembre vengono predisposti i PDP (Piano didattico personalizzato).

Dopo l'analisi della situazione di partenza, rilevata attraverso le griglie di osservazione iniziale e sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione agli atti della scuola, gli insegnanti del CdC, in collaborazione con i genitori dell'alunno, con gli operatori dell'ASL e degli Enti locali predispongono il PDP.

Il PDP viene compilato utilizzando un modello standard, discusso e concordato a livello di istituto, il quale deve contenere: dati relativi all'alunno, la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento, l'individuazione di eventuali modifiche all'interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali, le strategie metodologiche e didattiche adottate, gli strumenti compensativi e/o misure dispensative, i criteri e le modalità di verifica e valutazione, il patto educativo con la famiglia

Verifica in itinere

Nei mesi di febbraio e marzo vengono verificati i risultati raggiunti. Il GLI si riunisce, promuovendo la partecipazione della famiglia, Asp, cooperative al fine di:

- verificare i risultati raggiunti;
- condividere eventuali aggiustamenti del PDP;
- esplicitare esperienze e strategie educative e orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.

Verifica finale

Nei mesi di maggio e giugno si verificano i risultati conseguiti. Ultimo incontro del GLI, per fare il punto della situazione e per esplicitare, attraverso la relazione finale, il processo di crescita dell'allievo disabile.

Verifica e valutazione

L'art. 11 (commi 9 e 10) del Decreto Legislativo n. 62/2017 ribadisce i **criteri di valutazione** degli alunni con DSA certificati, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato.

Nello specifico, la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire all'alunno il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Le verifiche vanno programmate informando l'alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta l'alunno. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile. Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.

Prove Invalsi e Esami di Stato (Scuola Secondaria di 1° grado):

Gli alunni con DSA partecipano alle **prove nazionali standardizzate Invalsi**, che rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo, utilizzando gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, laddove previsti, e/o disponendo di tempi più lunghi

per il loro svolgimento. Gli alunni **dispensati dalla prova scritta o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera** non sostengono la prova nazionale di lingua inglese (nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017). Nella relazione finale delle classi terze (scuola secondaria di 1° grado) dovrà essere chiaramente esplicitato il percorso degli alunni in coerenza con il PDP. Il Consiglio di Classe a riguardo indicherà o la possibilità di concedere **tempi più lunghi** di quelli ordinari per le prove scritte e per la prova standardizzata, o la possibilità per il candidato di ricorrere a **strumenti compensativi e dispensativi**, se essi sono stati utilizzati per le verifiche in corso d'anno (es. uso del computer per la prova scritta, ascolto dei testi della prova registrati in formato mp3, lettura dei testi delle prove da parte di un componente della commissione, uso della calcolatrice ecc.).

Il candidato con DSA sostiene tutte le prove di esame scritte e il colloquio, tranne nei casi particolari di dispensa dalla prova scritta per la lingua straniera o di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere. In caso di dispensa, la sottocommissione predispone modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. In caso di esonero possono essere definite, se necessario, prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni con **altri BES**, la valutazione non può essere semplice media ottenuta dalle misurazioni emerse dalla rilevazione delle varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione al lavoro didattico, progressione nel processo di apprendimento rispetto ai livelli di partenza.

Per la partecipazione agli **esami di stato conclusivi del primo ciclo degli alunni con altri BES**, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame elementi utili e opportune indicazioni per consentire agli alunni di **sostenere adeguatamente** l'esame. La commissione d'esame valuterà le situazioni soggettive presentate nella relazione finale tenendo altresì in considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati contenuti nei PDP. In sede di esame, non sono previste forme di dispensa mentre è possibile concedere strumenti compensativi in analogia a quanto previsto per gli alunni DSA.